



La Brexit

31 gennaio 2020

Quadro riepilogativo

A seguito del **completamento della procedura di ratifica dell'Accordo di recesso** da parte del Regno Unito e della UE, **il Regno Unito è diventato uno Stato terzo a partire dal 1° febbraio 2020.**

Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 è previsto un periodo transitorio (*v. infra*), nel corso del quale si svolgeranno i **negoziati per l'accordo sulle future relazioni tra UE e Regno Unito.**

I negoziati sul futuro accordo dovrebbero concludersi **entro ottobre 2020**, per consentire la procedura di ratifica da parte del Regno Unito dell'UE e degli Stati membri dell'UE e l'entrata in vigore del nuovo accordo **a partire dal 1° gennaio 2021.**

Il **futuro accordo tra UE e Regno Unito**, a differenza dell'Accordo di recesso, dovrebbe essere un **accordo di natura mista** (ossia riguarderà non solo competenze dell'UE, ma anche degli Stati membri dell'UE) e per entrare in vigore dovrà essere **sottoposto alla ratifica di ciascuno Stato membro**, secondo le rispettive norme costituzionali.

Il progetto di **mandato negoziale per il futuro accordo** tra UE e Regno Unito dovrebbe essere presentato ai primi di febbraio 2020 e potrebbe essere **approvato** in occasione della riunione del **Consiglio affari generali del 25 febbraio 2020.**

Michel Barnier, che ha ricoperto la carica di capo negoziatore per l'UE per l'Accordo di recesso, svolgerà anche la funzione di **capo negoziatore della task force per i negoziati sull'accordo sulle future relazioni tra UE e Regno Unito.**

Il periodo transitorio dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020

Nel corso del **periodo transitorio** previsto fino al 31 dicembre 2020 il **Regno Unito**, in quanto Stato terzo, **non parteciperà più al processo decisionale dell'UE e non sarà rappresentato** nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

L'Accordo di recesso prevede che il periodo transitorio **possa essere esteso** con l'accordo tra le parti, **entro il 30 giugno 2020, una sola volta**, per un **periodo massimo di due anni.**

Il primo Ministro del Regno Unito, **Boris Johnson**, ha indicato più volte che **non intende richiedere una estensione del periodo transitorio.**

Nel corso del periodo transitorio:

- il Regno Unito **continuerà a partecipare all'unione doganale, al mercato unico** (con tutte e quattro le libertà) ed a tutte le politiche dell'UE;
- **l'acquis dell'UE** (l'insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli Stati membri dell'Unione europea) **continuerà ad applicarsi integralmente** al Regno Unito, ed ogni eventuale successiva modifica all' **acquis** si applicherà automaticamente al Regno Unito;
- sarà mantenuta l' **efficacia diretta e la primazia del diritto dell'UE;**
- il Regno Unito dovrà rispettare la politica commerciale dell'UE e potrà **negoziare accordi commerciali con paesi terzi** che potranno entrare in vigore **solo previa autorizzazione dell'UE;**
- il Regno Unito dovrà **rispettare le obbligazioni provenienti da tutti gli accordi internazionali**

conclusi dall'UE.

Il negoziato sull'accordo delle future relazioni tra UE e Regno Unito

Il negoziato sul futuro accordo tra UE e Regno Unito si svolgerà nel **corso del periodo transitorio dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020**.

Michel Barnier ha indicato che il **termine del 31 dicembre 2020 potrebbe essere insufficiente** per negoziare un accordo di libero scambio tra UE e Regno Unito e che, allo scadere del periodo transitorio, si potrebbe **riproporre una situazione sostanzialmente analoga a quella di una uscita del Regno Unito senza accordo**.

La Presidente della Commissione europea, **Ursula von der Leyen**, in occasione della visita a Londra l'8 gennaio 2020, ha indicato che **senza un'estensione del periodo di transitorio oltre il 31 dicembre 2020 non sarà possibile raggiungere un'intesa su tutte le questioni** e sarà **necessario concentrare i negoziati su alcuni temi prioritari**.

Si ricorda, infatti che l'Accordo di recesso si limita infatti a disciplinare l'uscita del Regno Unito dall'UE e contiene disposizioni che riguardano il Regno Unito in quanto Stato terzo solo relativamente al periodo transitorio. **Nel caso in cui un accordo non sia entrato in vigore al termine del periodo transitorio**, e in mancanza di ulteriori disposizioni, le **relazioni commerciali tra UE e Regno Unito** dovrebbero essere regolate dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, con **l'applicazione della clausola della "nazione più favorita"** (*Most Favoured Nation, Mfn*), secondo la quale ogni Stato si impegna ad accordare a ogni altro lo stesso trattamento concesso a tutti i paesi con cui non esistono specifici accordi commerciali bilaterali.

Il **Consiglio europeo** nelle **conclusioni** adottate il 13 dicembre 2019, ha ribadito la volontà di **instaurare con il Regno Unito future relazioni quanto più strette possibili**, che dovranno essere basate su un **equilibrio di diritti e obblighi** e garantire **condizioni di parità**.

L'Accordo di recesso e la Dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni tra UE e Regno Unito

Le modifiche all'Accordo di recesso

Rispetto al testo precedentemente negoziato da UE e Regno Unito a dicembre 2018, il **nuovo Accordo di recesso** contiene modifiche solo esclusivamente al **Protocollo relativo all'Irlanda e l'Irlanda del Nord**, che prevede una soluzione giuridicamente operativa volta ad **evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, tutelando l'economia dell'intera isola e l'accordo del Venerdì santo** (accordo di Belfast) e al tempo stesso **salvaguardando l'integrità del mercato unico dell'UE**.

Gli **altri elementi dell'Accordo di recesso** (*in particolare le disposizioni sui diritti dei cittadini, la liquidazione finanziaria dovuta dal Regno Unito e quelle relative al periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020*) restano **inalterati**, riprendendo le disposizioni dell'Accordo di recesso già concordato tra UE e Regno Unito nel dicembre 2018.

In particolare il nuovo Accordo di recesso reca le seguenti **modifiche**:

- le **disposizioni relative al confine tra Irlanda del Nord e Irlanda**, contenute nel protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord prevedono che **dopo il periodo transitorio per 4 anni l'Irlanda del Nord rimarrà allineata agli standard comunitari** per quanto riguarda la legislazione sulle merci, le norme sanitarie e fitosanitarie, le norme sulla produzione/commercializzazione dei prodotti agricoli, sull'IVA e sulle accise sulle merci e in materia di aiuti di Stato, **mentre a livello doganale resterà parte del territorio doganale del Regno Unito**. Al termine di tale periodo di 4 anni, l' **Assemblea dell'Irlanda del Nord potrà decidere se mantenere** in vigore tale regime oppure no **per altri 4 anni (a maggioranza semplice)** o per **altri 8 anni (con la maggioranza "cross-community" cioè di tutte e due le comunità dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord, quella unionista e quella nazionalista)**. Nel caso in cui l'Assemblea parlamentare dell'Irlanda del Nord si

esprimesse contro il proseguimento di tale regime le disposizioni del Protocollo continueranno comunque ad applicarsi per altri 2 anni. Nel caso in cui l'Assemblea parlamentare non fosse, invece, in grado di deliberare, poiché sospesa si continuerebbero comunque ad applicare le disposizioni del Protocollo ;

- al fine di evitare controlli doganali tra Irlanda e Irlanda del Nord, **tutte le merci che entrano nel territorio dell'Irlanda del Nord saranno soggette al codice doganale dell'UE**, e i dazi doganali europei si applicheranno alle merci in ingresso dal Regno Unito o da paesi terzi nell'Irlanda del nord se tali merci rischiano di entrare nel mercato unico dell'UE. La valutazione del sopracitato rischio delle merci in transito in Irlanda del Nord sarà affidata ad un **Comitato misto EU-Regno Unito (Joint Committee)**. Nel caso in cui il dazio doganale europeo sia superiore a quello del Regno unito è previsto un sistema di rimborso da parte del Regno Unito agli operatori dell'Irlanda del Nord. I controlli sul rispetto del diritto dell'UE per le merci in ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito saranno esercitati dalle autorità del Regno Unito con un meccanismo di supervisione da parte dell'UE;
- in **materia di IVA** viene stabilito che sarà l'autorità britannica (HMCR) a modificare le aliquote del proprio sistema in Irlanda del Nord per allinearle a quelle europee relativamente ai soli beni, e saranno le autorità britanniche responsabili della riscossione dell'imposta. Inoltre, esenzioni e aliquote ridotte in vigore in Irlanda potranno essere applicate anche in Irlanda del Nord al fine di "evitare distorsioni" del regime fiscale sull'isola irlandese;
- le disposizioni che impegnavano a mantenere il cosiddetto "**level playing field**", ossia il rispetto di standard comuni in materia di aiuto di stato, ambienti, diritti dei lavoratori, diritti dei consumatori per una corretta ed equilibrata concorrenza sono state **eliminate dall'Accordo di recesso e richiamate nella dichiarazione politica** quali condizioni per un futuro accordo di libero scambio tra UE e Regno Unito (v. *infra*).

Le modifiche alla Dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni

Rispetto al testo precedentemente approvato a dicembre 2008, la modifica principale alla Dichiarazione politica sul quadro delle future relazioni ha riguardato il futuro delle relazioni economiche tra l'UE e il Regno Unito, aspetto per il quale il **Regno Unito ha optato per un modello basato su un accordo di libero scambio**.

La dichiarazione politica prevede, infatti, l'impegno comune da parte dell'UE e del Regno Unito a negoziare un accordo di libero scambio ambizioso, senza dazi né contingenti tra l'UE e il Regno Unito. La Dichiarazione afferma che **impegni per la parità di condizioni (level playing field)** dovranno garantire una concorrenza aperta e leale. La natura esatta di tali impegni sarà **commisurata all'ambizione dei futuri rapporti** e terrà conto dell'interconnessione economica e della prossimità geografica del Regno Unito. È stato, inoltre, **inserito un impegno delle parti alla non regressione degli impegni in materia ambientale, sociale e del lavoro** e un richiamo ai **principi ed agli impegni** previsti nell'ambito dell' **Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici**.

La nuova composizione del Parlamento europeo dopo la Brexit

La [decisione \(UE\) 2018/937](#), adottata dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 ha stabilito la nuova **composizione del Parlamento europeo nella prospettiva del recesso del Regno Unito dall'UE**.

A partire dall'effettivo recesso del Regno Unito dall'UE, la decisione prevede:

- la **riduzione del numero dei deputati** del Parlamento europeo da **751 a 705**;
- la redistribuzione di **27** dei **73 seggi** del Regno Unito, **tra i 14 Stati membri leggermente sottorappresentati**. I restanti **46 seggi** saranno posti " **in riserva**" e potranno essere assegnati, in parte o nella loro totalità, ai Paesi di nuova adesione, o rimanere liberi.

I temi di interesse italiano implicati dalla Brexit

L'Italia ha partecipato al negoziato **all'interno del fronte europeo**, che ha manifestato **coerenza e compattezza**. Le questioni di maggiore rilevanza nazionale sono:

- le garanzie per i **diritti degli italiani residenti nel Regno Unito** (circa 700.000 persone) e la semplicità nelle procedure burocratiche che a tal fine dovranno essere affrontate dai cittadini italiani;
Il Governo del Regno Unito si è impegnato a garantire tutti i diritti attuali ai cittadini europei che già risiedono nel Regno Unito. I cittadini dell'UE che vorranno garantirsi lo status di residenti e l'accesso a sanità pubblica e sicurezza sociale, dovranno chiedere un permesso di permanenza e dovranno avere vissuto nel Regno Unito per almeno cinque anni. La libera circolazione delle persone, secondo quanto previsto dall'Accordo di recesso, termina il 31 dicembre 2020; fino a tale data sarà ancora possibile stabilirsi e lavorare nel Regno Unito senza permessi particolari. Ci sarà tempo fino al giugno 2021 per presentare la domanda di residenza e chi non ha ancora raggiunto i 5 anni di residenza godrà comunque di un " *presettled status*", che diventerà *settled status*, cioè residenza definitiva, una volta maturati i cinque anni. Va ricordato come il Regno Unito, a differenza dell'Italia, non abbia un sistema di registrazione dei cittadini europei residenti nel suo territorio (certificato di residenza) e abbia per questo motivo dovuto avviare una procedura specifica, già disciplinata in parte nell'Accordo di recesso.
- la tutela delle **indicazioni geografiche nell'agro-alimentare**, visto che l'Italia è il paese con il più alto numero di indicazioni geografiche protette in ambito UE. Tutela che, nel testo dell'Accordo di recesso, appare garantita per l'intero periodo di transizione;
- il mantenimento di un forte **rapporto con il Regno Unito sia in materia di sicurezza e difesa**, sia in materia di sicurezza interna e contrasto al terrorismo;
- un' **uscita ordinata che non pregiudichi il livello dei rapporti commerciali** esistenti fra i due paesi.

Per seguire e coordinare le attività inerenti la Brexit, il **Governo italiano** ha istituito una **Task Force per la Brexit**.

Il 25 marzo 2019 il Governo ha adottato il **c.d. Decreto Brexit** (DL 25 marzo 2019, n.22 **convertito in Legge del 20 maggio 2019 n.41**) per assicurare la stabilità finanziaria e integrità dei mercati, la tutela dei diritti dei cittadini britannici residenti in Italia, nonché il rafforzamento della rete consolare nel Regno Unito e dell'assistenza nei confronti della comunità italiana ivi residente.

Impatto della Brexit sullo scenario economico in caso di mancato accordo alla fine del periodo transitorio

L' **OCSE**, nell' **Economic Outlook** pubblicato nel **novembre 2019**, sottolinea che un eventuale **mancato accordo sulle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito**, entro il 31 dicembre 2020, **avrebbe un impatto sull'economia del Regno Unito e dell'UE**.

Nella **ipotesi** in cui non si raggiunga un accordo con il Regno Unito e che quindi, a **partire dal 1° gennaio 2021, le relazioni commerciali tra UE e Regno Unito siano regolate dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)**, con **l'applicazione della clausola della "nazione più favorita"** (secondo la quale ogni Stato si impegna ad accordare a ogni altro lo stesso trattamento concesso a tutti i paesi con cui non esistono specifici accordi commerciali bilaterali), lo scenario economico si indebolirebbe, con un ulteriore peggioramento se i preparativi per i controlli alle frontiere non riusciranno a prevenire significativi ritardi e ostacoli nei flussi commerciali.


Nel caso in cui le relazioni commerciali tra UE e Regno Unito fossero regolate dai termini OMC, l'OCSE stima :

- **per il Regno Unito una perdita di crescita del PIL pari a 2-2,5% nei primi due anni**, e nel primo anno una **caduta degli investimenti privati del 9%** ed un **aumento dell'inflazione di ¾ di**

punto;

- per i paesi dell'area euro una perdita di crescita del PIL pari a 0,5% nei primi due anni, con **effetti maggiori** sull'andamento economico di paesi piccoli con maggiori legami commerciali con il Regno Unito quali: **Irlanda, Paesi bassi, Belgio e Danimarca**;
- nel medio lungo periodo ci sarebbe una considerevole **contrazione dei flussi commerciali** in alcuni settori quali **auto e ricambi auto, prodotti tessili e servizi finanziari**.

Per quanto riguarda in particolare l' **impatto della Brexit sull'Italia**, secondo quanto riportato dal *Brexit sensitivity index* elaborato dall'agenzia di rating *Standard & Poor's*, il nostro paese sarebbe uno dei meno colpiti (*vedi tabella*).



Per l'Italia, l'applicazione del regime commerciale OMC (con la clausola di nazione più favorita), determinerebbe **dazi elevati** in alcuni comparti dove è maggiore la presenza delle piccole imprese e in particolare per l' **agroalimentare**, con un dazio medio del 13%, per l' **abbigliamento** con un dazio medio dell'11% e delle **calzature**, con un dazio medio del 9,1%; nel complesso la moda sarebbe gravata di un dazio del 10,4%. Penalizzazione marcata anche per gli **autoveicoli**, con un dazio dell'8,8% (*fonte Confartigianato, settembre 2019*).

Si ricorda che secondo gli ultimi dati disponibili, relativi al 2018, l'**interscambio commerciale tra Regno Unito e Italia** è stato pari a **34,59 miliardi di euro**, di cui 23,45 miliardi di euro per esportazioni dell'Italia nel Regno Unito e 11,14 miliardi di euro per importazioni dal Regno Unito, con una **bilancia commerciale positiva per 12,31 miliardi di euro**.

Il Regno Unito è il **5° mercato di destinazione delle esportazioni italiane** (dopo quelli di Germania, Francia, USA e Svizzera), rappresentando circa il **5,1% dell'export dell'Italia** verso il mondo e il **10° paese fornitore con il 2,6% dell'import totale italiano** (*fonte osservatorio economico MISE, ottobre 2019*).